

Assegno di mantenimento: incidenza dei nuovi figli e dei nuovi partners

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 maggio 2013 n. 12770 (Pres. Di Palma, rel. Didone)

ASSEGNI FAMILIARI – IN FAVORE DEL FIGLIO MINORE – IN FAVORE DEL CONIUGE – SILENZIO DELL'ACCORDO DEI PARTNERS O DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE – DISCIPLINA GIURIDICA (art. 211 l. 151/1975)

Il coniuge affidatario del figlio minore ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata” (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989).

FIGLI NATI DALLA NUOVA UNIONE DELL'ONERATO – INCIDENZA SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO – RILEVANZA DELL'APPORTO DELLA NUOVA COMPAGNA – SUSSISTE (155 c.c.)

Sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e della prole, incidono gli ulteriori oneri derivanti a carico dell'onerato, in conseguenza della nascita di figli non matrimoniali nati da una successiva unione: l'incidenza, tuttavia, non conduce necessariamente ad una riduzione dell'importo dove venga preso in considerazione l'apporto economico della nuova compagna dell'obbligato.

Omissis

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi E. - A. , il Tribunale di Trieste, con sentenza dell'8.7.2011, ha provveduto sulla domanda di addebito formulata da A.M. nei confronti del coniuge, sull'affidamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa familiare e sulla domanda di attribuzione di assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli (di cui uno maggiorenne non autosufficiente e tre ancora minori), determinato, rispettivamente, in Euro 300,00 mensili per la moglie e in Euro 150,00 mensili per ciascun figlio.

La Corte di appello di Trieste, provvedendo sulle impugnazioni proposte dalle parti, ha - per quanto ancora interessa - confermato le statuizioni relative all'assegno di mantenimento e, in parziale riforma della decisione, ha posto a carico del marito “il 50% delle spese straordinarie”, preventivamente concordate.

Ricorre per cassazione E.T. , il quale formula tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimata.

È stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.

La relazione, con il decreto di fissazione dell'adunanza, è stata notificata alle parti e comunicata al P.M..

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non prevede che gli

assegni di mantenimento in favore della moglie e dei figli siano comprensivi degli assegni familiari di cui al d.p.r. n. 797/1955. Gli assegni familiari, percepiti direttamente dalla A., dovrebbero essere computati nel quantum complessivo liquidato a carico del ricorrente. Lamenta (2^a motivo) l'omessa considerazione delle sue esigenze di vita.

2.1.- "Il coniuge affidatario del figlio minore ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata" (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989).

Alla luce di tale giurisprudenza della S.C., dunque, il motivo appare manifestamente infondato quanto all'assegno in favore dei figli e inammissibile nella parte in cui la censura è riferita anche all'assegno in favore della moglie, posto che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, in sede di appello, aveva lamentato soltanto che l'assegno in favore dei figli dovesse essere comprensivo degli assegni familiari e nel ricorso non risultano specificamente indicati il luogo e le modalità di devoluzione della questione relativa agli assegni familiari percepiti per la moglie.

La censura, poi, è manifestamente infondata nella parte in cui denuncia che la corte di merito non abbia tenuto conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, degli ulteriori oneri derivanti a carico del ricorrente in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione, perché, invece, la corte di merito ha valutato la circostanza e l'ha considerata irrilevante - condividendo, sul punto l'analogo giudizio del tribunale - alla luce dell'apporto economico della nuova compagna dell'obbligato.

Nel resto i motivi sono inammissibili nella parte in cui formulano censure in fatto (2^a motivo) ovvero relative a circostanze (permanenza dell'obbligo nel periodo di affidamento dei figli) che - dalla motivazione della sentenza - non risultano dedotte nella fase di merito e nel ricorso non sono specificamente indicati il luogo e le modalità di devoluzione della questione relativa.

2.2.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e relativo vizio di motivazione in ordine alla disposta condanna alle spese in considerazione soltanto della soccombenza in relazione al capo concernente l'addebito della separazione.

Il motivo è inammissibile, quanto al vizio di motivazione, perché "in tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta" (Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012) mentre è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge, perché la pronuncia impugnata appare conforme all'insegnamento per il quale "in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole" (Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 29/09/2011).

Correttamente, dunque, la corte di merito ha disposto in ordine alle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.

3.- Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

IL CASO.it